

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 ottobre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2004, n. 11.

Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2004, n. 12.

Autorizzazione di spesa per l'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerale della Valle d'Aosta) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2004, n. 13.

Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 Pag. 9

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984). Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 3.

Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni Pag. 10

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 .. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2004, n. 5.

Adesione della Regione Piemonte all'associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche. Pag. 12

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2004). Pag. 12

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2004, n. 9.

Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2004, n. 18.

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 19.

Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 Pag. 27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione Pag. 27

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, primo provvedimento generale di variazione Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2004, n. 11.

Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 27 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione della legge

1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera *g*), e 3, comma primo, lettera *c*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione da parte di qualsiasi soggetto diverso dallo Stato.

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

Art. 2.

Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa tra le amministrazioni interessate mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma o un qualsiasi altro atto di intesa comunque denominato.

2. La dichiarazione di pubblica utilità, connessa all'approvazione dell'intervento o del programma da realizzare, determina l'immediata cessazione del vincolo di indisponibilità, nonché degli usi civici o di qualsiasi altro diritto collettivo precedentemente esistente sui beni da espropriare.

3. I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorzierie tra gli stessi, che fruiscono a qualsiasi titolo delle utilità derivanti dall'uso civico o dall'esercizio di diritti collettivi comunque denominati, ovvero dall'uso esclusivo degli stessi diritti, trasferiscono sulle indennità di espropriazione le prerogative già esercitabili sui beni espropriati.

Art. 3.

Funzioni comunali e regionali

1. Spettano ai comuni le funzioni espropriative nei casi in cui l'approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera pubblica o di pubblica utilità sia di competenza comunale. In ogni altro caso, nonché per le opere di pubblica utilità promosse da privati, le funzioni espropriative sono esercitate dalla Regione.

2. L'esercizio delle funzioni espropriative è subordinato alla costituzione e all'organizzazione di un ufficio per le espropriazioni, al quale è preposto un dirigente ovvero, nei comuni privi di personale

di qualifica dirigenziale, il responsabile del servizio, individuato dal comune stesso. I comuni possono costituire l'ufficio anche in forma associata, attraverso le comunità montane.

3. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici esterni.

4. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità è realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nel provvedimento di concessione, i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Art. 4.

Commissione regionale per le espropriazioni

1. È istituita la commissione regionale per le espropriazioni, di seguito denominata commissione, composta da:

- a) il dirigente dell'ufficio regionale per le espropriazioni, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente responsabile dell'agenzia del territorio;
- c) il dirigente dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER);
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di territorio;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
- g) due esperti in materia di agricoltura e di foreste, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- h) un rappresentante designato dal consiglio permanente degli enti locali.

2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura; nell'atto di nomina sono altresì indicati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi di cui al comma 1, lettere *g*) e *h*), in ogni caso di assenza o di impedimento; i componenti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), possono, di volta in volta, nominare, per iscritto, un delegato che li sostituisca.

3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'ufficio regionale per le espropriazioni, designato dal dirigente.

Art. 5.

Competenze della commissione

1. La commissione esercita le seguenti competenze:

- a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i valori agricoli medi, riferiti al precedente anno solare, dei terreni ricompresi nel territorio regionale;
- b) determina, ad istanza dell'ente espropriante, l'indennità definitiva di espropriazione, l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo, nonché quella di retrocessione, qualora sulla misura delle predette indennità non vi sia stato accordo tra le parti.

Art. 6.

Osservatorio regionale dei valori immobiliari

1. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme sul territorio regionale dei criteri estimativi vigenti e dei criteri per la determinazione dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 (concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni), come modificata dall'art. 34 della presente legge, l'ufficio regionale per le espropriazioni procede alla predisposizione e all'aggiornamento dell'osservatorio regionale dei valori immobiliari (ORVI), che esamina l'evoluzione del mercato immobiliare al fine di supportare l'attività tecnicoestimale preordinata alla determinazione delle indennità di espropriazione;

2. I dati contenuti nella banca dati dell'ORVI sono messi a disposizione degli enti esproprianti e dei professionisti incaricati di redigere le perizie di stima per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

3. I criteri per l'istituzione dell'ORVI e le modalità di funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla giunta regionale. con propria deliberazione, da adottarsi, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge possono essere trasmessi al destinatario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

3. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti al momento della notifica intestatario catastale del bene da espropriare.

4. Qualora l'ente espropriante abbia accertato che l'intestazione catastale, per inevasa voltura, non coincide con quella risultante dai pubblici registri immobiliari, le notificazioni di cui al presente articolo sono inviate, oltre che all'intestatario catastale, anche al diverso soggetto che al momento dell'accertamento risulti proprietario nei registri immobiliari.

5. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.

6. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale, e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del comune di nascita o del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.

Capo II

REGIME DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI

Art. 8.

Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici

1. Non può procedersi all'espropriazione se il bene non è stato preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione.

2. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero che destini l'area ad un pubblico servizio.

3. Il vincolo preordinato all'espropriazione decade se nei cinque anni successivi alla sua apposizione non sia dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ovvero non sia approvato uno strumento attuativo del piano regolatore generale cui consegua la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti.

Art. 9.

Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici

1. Quando l'opera da realizzare ricade su aree che il piano regolatore non destina a servizi pubblici, si provvede ad una modificazione del piano regolatore. Si applicano, a tal fine, le procedure previste dai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

2. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace il provvedimento di modificazione del piano regolatore.

3. Il promotore dell'opera pubblica o di pubblica utilità provvede a far sì che, all'avvio della procedura finalizzata alla modificazione del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree interessate alla modificazione sia inviata una comunicazione recante l'avviso:

a) dell'avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all'espropriazione;

b) del luogo e delle modalità per la consultazione della relativa documentazione;

c) della possibilità e delle modalità per l'eventuale presentazione di osservazioni concernenti la modificazione del piano regolatore ed i vincoli che ne derivano.

4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere contestuali al deposito in pubblica visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano regolatore, qualora si debba provvedere al deposito ai sensi della legge regionale n. 11/1998.

Art. 10.

Reiterazione dei vincoli espropriativi e loro indennizzabilità

1. Il comune può riconfermare il vincolo espropriativo decaduto, per una durata non superiore a cinque anni, a condizione che sia contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree interessate, ancorché non ancora conosciuti al momento della reiterazione del vincolo, un indennizzo commisurato al 4 per cento delle indennità di espropriazione iniziali riferibili ai beni vincolati, per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del vincolo.

2. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l'atto impositivo e non può essere portato in detrazione dall'indennità di espropriazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui la reiterazione del vincolo espropriativo derivi direttamente dall'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità, e a tale approvazione consegua la contestuale dichiarazione di pubblica utilità preordinata alla promozione della procedura di espropriazione.

Capo III

PROGETTAZIONE DEL PIANO ESPROPRIATIVO

Art. 11.

Autorizzazione all'accesso

1. Per le attività di qualsiasi natura preordinate alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai luoghi interessati.

2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, indica i nominativi delle persone che possono accedere ai luoghi interessati ed è comunicata al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se conosciuto, almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 12.

Attività che precedono l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità

1. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, ovvero il promotore dell'espropriazione negli altri casi, deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto definitivo dell'opera almeno sessanta giorni prima della sua approvazione, corredato:

a) di una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché gli eventuali nulla osta, le autorizzazioni, le dichiarazioni di compatibilità ambientale o gli altri atti di assenso comunque denominati, acquisiti ai sensi della normativa vigente;

b) del piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare, corredato del rilievo topografico e del progetto di frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indica-

zione dei proprietari e degli altri soggetti che risultino iscritti nei registri catastali e di quelli accertati, presso l'ufficio dei registri immobiliari, nonché degli indirizzi di ciascuno di essi desunti dai registri anagrafici comunali, salvo il caso in cui il progettista attesti che tale ultimo accertamento sia risultato impossibile per incompletezza del dato catastale, ovvero eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'instatario nei registri anagrafici del comune di nascita o del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; i predetti accertamenti catastali ed anagrafici devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito;

c) della relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione delle indennità di espropriazione, nonché della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del più probabile valore di mercato e delle indennità di espropriazione, tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti e fabbricati da demolire, delle indennità per la soppressione o lo spostamento di attività commerciali o produttive, delle indennità per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti, e di ogni altra circostanza valutabile.

2. Il responsabile del procedimento dell'ufficio per le espropriazioni effettua una verifica, anche a campione, dell'attendibilità e dell'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), e qualora riscontri gravi incongruenze od omissioni invita il coordinatore del ciclo, ovvero il promotore dell'espropriazione, a compiere i necessari supplementi di indagine e le dovute integrazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, dopo aver proceduto alle eventuali integrazioni richieste ai sensi del comma 2, provvedono altresì, mediante un unico atto, ad inviare al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera:

a) l'avviso del deposito del progetto definitivo, precisando che all'approvazione del progetto consegue la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

b) l'avviso della messa a disposizione, a favore del proprietario, degli elaborati progettuali, indicando il nominativo del coordinatore del ciclo, ovvero del promotore dell'espropriazione, al quale possono essere inviate osservazioni da parte degli interessati nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'avviso.

4. Il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione si estenda anche alle frazioni residue dei suoi beni, qualora di esse, in esito all'espropriazione, risulti un'utilizzazione eccessivamente onerosa.

5. L'ente espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto motivato. Se l'accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni comporti la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei confronti di quest'ultimo le comunicazioni di cui al comma 3.

6. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

Art. 13.

Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione

1. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare o di asservire altri beni, attigui a quelli già espropriati, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 12/1996, come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 29/1999, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro dispone, ad istanza del direttore dei lavori, la formazione di un piano particellare di espropriazione integrativo.

2. Il piano particellare integrativo è depositato presso l'ufficio per le espropriazioni, che provvede agli adempimenti di cui all'art. 12.

3. I termini per proporre osservazioni sono ridotti a cinque giorni se i destinatari dell'avviso sono proprietari di aree già espropriate per la realizzazione dello stesso intervento.

4. Qualora le nuove aree da espropriare siano già destinatarie di un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione e la loro acquisizione comporti un costo che possa trovare copertura nella somma stanziata per l'opera, il piano particellare integrativo è approvato dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, che si pronuncia

anche sulle osservazioni ricevute. Negli altri casi, il nuovo piano è approvato nelle stesse forme previste per l'approvazione del progetto originario.

5. L'approvazione del piano particellare integrativo comporta, oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, anche la dichiarazione di particolare urgenza della procedura espropriativa e di indifferibilità dei lavori.

6. Se i proprietari dei nuovi immobili da espropriare, anche prima dell'approvazione del piano particellare integrativo, accettano bonariamente l'espropriazione, la sottoscrizione del verbale di accordo sostituisce ogni informativa o comunicazione e dà titolo all'ente espropriante e all'ente, pubblico o privato, incaricato della esecuzione dei lavori di procedere senza ulteriori formalità all'occupazione d'urgenza delle aree da acquisire al fine della prosecuzione immediata dei lavori.

7. In favore dei proprietari che abbiano sottoscritto il verbale di accordo sull'espropriazione prima dell'approvazione del nuovo piano particellare e che abbiano pertanto consentito l'immediata occupazione dei propri beni, è riconosciuta una indennità aggiuntiva pari al 20 per cento delle corrispondenti indennità di espropriazione, da liquidarsi contestualmente a queste nelle forme e nei termini ordinari.

8. Qualora non si raggiunga l'immediato accordo con i proprietari delle aree, il dirigente o il responsabile dell'ufficio espropriazioni, sulla base del nuovo piano particellare approvato, dispone, ai sensi dell'art. 32, su richiesta motivata del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, l'occupazione d'urgenza delle aree integrative da espropriare.

Capo IV

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 14.

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando è approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di un accordo di programma, di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto equivalente.

2. Qualora dopo l'approvazione del progetto definitivo siano ancora necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, compreso l'eventuale perfezionamento della procedura di variante urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con la deliberazione successiva con la quale l'amministrazione che ha approvato il progetto dà atto dell'avvenuta acquisizione dei predetti atti e della immediata espropriabilità delle aree, anche nelle more del completamento della progettazione esecutiva.

Art. 15.

Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.

3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera devono essere indicati gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo espropriativo e deve essere, altresì, stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio deve essere emanato.

4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera acquista efficacia.

5. L'ente che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini di cui ai commi 3 e 4, per giustificate ragioni.

6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

7. Restano ferme le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini più ampi rispetto a quelli di cui al comma 4.

Art. 16.

Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica utilità

1. L'ente che approva uno degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero che emana un decreto di espropriazione, se diverso dalla Regione, ne trasmette una copia all'ufficio regionale per le espropriazioni.

2. Presso l'ufficio regionale per le espropriazioni è tenuto il registro degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, nonché degli atti con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione ai diversi enti che li hanno adottati.

3. L'ente espropriante comunica inoltre all'ufficio regionale per le espropriazioni:

a) se sia stato emanato entro il prescritto termine il decreto di esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto, e se il decreto sia stato eseguito;

b) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio;

c) se nel corso dell'esecuzione del lavoro si sia reso necessario procedere ad acquisizioni integrative di aree non ricomprese nell'originario piano particellare di espropriazione e per quali ragioni.

4. I dati raccolti sono trasmessi dall'ufficio regionale per le espropriazioni alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41 della legge regionale n. 12/1996, come modificato dall'art. 34 della legge regionale n. 29/1999.

Capo V

PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE

Art. 11.

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, nei successivi trenta giorni, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, ovvero il promotore dell'espropriazione negli altri casi, trasmette all'ufficio per le espropriazioni tutti gli elaborati progettuali necessari alla conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione del progetto.

2. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, nomina il responsabile del singolo procedimento espropriativo il quale:

a) dispone lo svolgimento delle operazioni topografiche necessarie alla redazione e alla approvazione dei tipi di frazionamento delle aree da espropriare, ove non ancora acquisiti, anche avvalendosi di tecnici esterni;

b) effettua l'aggiornamento dei dati anagrafici e catastali risultanti dal piano particellare di espropriazione;

c) verifica gli indirizzi dei nuovi intestatari, compiendo indagini presso gli uffici anagrafici dei comuni di nascita e dei comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare;

d) notifica a ciascun proprietario un avviso di avvio del procedimento espropriativo e, contestualmente, indica, con un preavviso di almeno sette giorni, il giorno e l'ora fissati per il compimento di un sopralluogo sui fondi da espropriare, del quale è dato conto in apposito verbale sullo stato di consistenza redatto in contraddittorio con il proprietario o il possessore.

3. Il responsabile del procedimento, tenuto conto della stima delle indennità predisposta dal progettista e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati sui beni da espropriare, nonché delle eventuali osservazioni inoltrate dai proprietari, indica le somme che valuta congrue per le espropriazioni.

Art. 18.

Pronuncia dell'espropriazione

1. Il dirigente, o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, in relazione alle risultanze dell'attività istruttoria compiuta per la stima delle indennità dal responsabile del procedimento acquisiti, se necessari, i tipi di frazionamento delle aree da espropriare approvati dall'ufficio competente, determina la misura delle indennità provvisorie e adotta il decreto di esproprio.

Art. 19.

Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

1. Il decreto di esproprio:

a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;

c) indica l'indennità determinata in via provvisoria;

d) dispone, in favore del beneficiario, il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell'espropriazione;

e) è eseguito mediante l'immissione del beneficiario nel possesso del bene espropriato.

2. Il decreto di esproprio, a cura e a spese del beneficiario, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'ufficio per la tenuta dei registri immobiliari e volturato nei registri catastali.

3. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 20.

Esecuzione del decreto di esproprio

1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'ente espropriante o del suo beneficiario, con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso nei beni espropriati, purché sia stata offerta al proprietario l'indennità provvisoria di espropriazione.

2. Un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, è notificato all'espropriato almeno sette giorni prima della stessa.

3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato ovvero, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali e personali di godimento sul bene.

4. L'immissione in possesso si intende effettuata anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

5. La notifica del decreto di esproprio è della connessa indennità provvisoria può avere luogo anche contestualmente alla sua esecuzione, qualora le precedenti notifiche o comunicazioni siano state indirizzate ad un soggetto che, per ineva volturazione catastale, risultava ancora intestatario dell'immobile alla data di avvio del procedimento espropriativo. In tal caso, e comunque in ogni circostanza in cui l'interessato dichiara di non aver ricevuto avviso del decreto di esproprio, la notifica si intende effettuata con la consegna a mani del destinatario, a cura del soggetto incaricato delle operazioni di immissione in possesso, di copia conforme del decreto stesso; una seconda copia è sottoscritta dal destinatario per ricevuta. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene alla immissione in possesso, ovvero sorgano oggettive difficoltà di esecuzione del provvedimento, nel verbale si dà atto di tali circostanze e le operazioni possono essere differite ad altra data.

6. L'ente che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale per le espropriazioni.

Art. 21.

Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 può essere disposta, su richiesta motivata dei soggetti di cui al medesimo art. 17, comma 1, l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, con decreto contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, l'indicazione dei beni da occupare, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere in particolare emanato nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;

b) per la realizzazione di opere relative a servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia;

c) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

d) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. La giunta regionale può adottare, nell'ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione del presente articolo in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1.

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all'art. 20 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

5. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80 per cento dell'indennità stessa previa presentazione di un'autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.

6. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta l'indennità per l'occupazione, da determinare ai sensi dell'art. 33.

7. Il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto di esproprio nei termini di cui all'art. 15.

Art. 22.

Effetti dell'espropriazione per i terzi

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

4. Qualora a seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, o nel corso dell'esecuzione dei lavori, siano riscontrate problematiche, non precedentemente risolte in fase progettuale, relative ai rapporti con enti terzi o soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, il Presidente della Regione convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, un'apposita conferenza di servizi, anche per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica o di spostamento delle interferenze non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche definite nel corso della conferenza di servizi.

Capo VI

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Sezione I

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 23.

Rinvio alle disposizioni statali

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le disposizioni statali vigenti.

Art. 24.

Determinazione delle indennità

1. L'indennità di espropriazione e quella di asservimento sono determinate sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli aventi natura espropriativa.

2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano, in ogni caso, realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento di espropriazione.

3. Al fine della stima del valore del bene e dell'applicazione dei criteri indennitari previsti per le aree edificabili, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio.

4. Sono considerate edificabili le aree comprese nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui all'art. 22 della legge regionale n. 11/1998, indipendentemente dal vincolo espropriativo da cui sono gravate.

Sezione II

CONCORDAMENTO DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA

Art. 25.

Offerta dell'indennità provvisoria

1. Il provvedimento di espropriazione e di determinazione in via provvisoria della corrispondente indennità è notificato per estratto al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili, e trasmesso al promotore o al beneficiario dell'esproprio, se quest'ultimo sia soggetto diverso dall'ente espropriante e sia tenuto al pagamento delle indennità; unitamente al predetto atto, al proprietario deve essere altresì notificato un invito del responsabile del procedimento a voler dichiarare, nei trenta giorni successivi, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenerne il pagamento, con l'avvertenza che, ove l'ammontare dell'indennità provvisoria offerta sia inferiore a cento euro, il mancato riscontro nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'offerta equivale ad accettazione della stessa.

Art. 26.

Concordamento dell'indennità

1. Qualora intenda accettare la misura dell'indennità espropriativa offerta, il proprietario, ovvero l'enfiteuta, sottoscrive una dichiarazione di accettazione; tale dichiarazione può essere inviata all'ufficio per le espropriazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nel caso di beni in proprietà comune ed indivisa, la dichiarazione di accettazione è sottoscritta dal comproprietario limitatamente alla sua quota.

3. Con la dichiarazione di accettazione dell'indennità, il proprietario, ovvero l'enfiteuta deve produrre, oltre al codice fiscale e ad una copia del documento di identità personale:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il bene, alla data dell'espropriazione, era nella proprietà esclusiva del dichiarante, ovvero, nel caso di bene in comproprietà, quali fossero le quote appartenenti a ciascun comproprietario, e che sullo stesso bene non gravavano pesi o diritti di terzi che possano impedire il pagamento diretto delle indennità;

b) una dichiarazione dell'usufruttuario, del concedente o del garantito di accettazione dell'indennità e di concordamento con il proprietario delle modalità di ripartizione, nel caso di bene sul quale gravava un usufrutto o di bene enfiteutico, o di bene sul quale gravava una garanzia ipotecaria o di altra natura.

Sezione III

PAGAMENTO E DEPOSITO DELLE INDENNITÀ

Art. 27.

Pagamento diretto dell'indennità concordata

1. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario e accertata la titolarità di questi alla percezione delle indennità, nei quindici giorni successivi, dispone il pagamento diretto delle somme concordate, con provvedimento immediatamente esecutivo qualora non risultino diritti di terzi.

2. Il provvedimento che autorizza il pagamento diretto delle indennità è notificato ai terzi titolari di diritti reali risultanti dalla documentazione esibita.

3. Decorsi quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2, il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto diviene esecutivo se non sono state presentate opposizioni; in tal caso, il responsabile del procedimento annota in calce al provvedimento l'avvenuta esecutività.

4. Divenuto esecutivo il provvedimento di pagamento diretto, la procedura per la liquidazione delle indennità deve concludersi nei successivi sessanta giorni, decorsi i quali le somme non pagate sono maggiorate degli interessi determinati nella misura legale.

5. Al pagamento dell'indennità provvede l'ente espropriante ovvero il soggetto, pubblico o privato, che vi sia altrimenti tenuto.

6. L'ufficio per le espropriazioni procede ad idonei controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal proprietario e nel caso in cui ne accerti la falsità ne fa denuncia all'autorità competente.

Art. 28.

Deposito delle indennità

1. Il responsabile del procedimento forma l'elenco:

a) dei proprietari che hanno concordato la misura delle indennità loro offerte, ma che non hanno tempestivamente prodotto la documentazione attestante la titolarità alla loro percezione;

b) dei proprietari rispetto ai quali è intervenuta l'accettazione tacita dell'indennità;

c) dei proprietari dai quali sia stata proposta opposizione al pagamento diretto.

2. L'elenco, con l'indicazione delle indennità spettanti a ciascun proprietario, è allegato al provvedimento con il quale il dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni dispone il deposito delle corrispondenti somme presso la cassa depositi e prestiti.

3. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al proprietario e ai terzi che risultino dalla documentazione in possesso dell'ufficio.

Art. 29.

Svincolo delle indennità depositate

1. Il provvedimento di svincolo delle indennità espropriative depositate presso la cassa depositi e prestiti è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, nelle forme e con le modalità previste per il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto.

2. Non può essere disposto lo svincolo delle indennità se queste non siano divenute definitive rispetto a tutti gli aventi diritto.

3. Nel caso di indennità depositate a seguito dell'esistenza di diritti di terzi non risolti in sede di concordato, ovvero a seguito di opposizioni al pagamento diretto, lo svincolo può essere disposto allorché sia esibito l'atto di concordamento sulla ripartizione delle somme, ovvero la pronuncia dell'autorità giudiziaria che abbia deciso la controversia insorta tra il proprietario ed il terzo.

Sezione IV

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DEFINITIVA

Art. 30.

Stima delle indennità

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'art. 25, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata, salvo il caso di accettazione tacita per le indennità inferiori a cento euro.

2. Il responsabile del procedimento forma l'elenco dei proprietari che non hanno accettato le indennità loro offerte, con l'indicazione delle somme da sottoporre alla stima della commissione di cui all'art. 4, ridotte del 40 per cento se riferite ad aree edificabili.

3. L'elenco è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento, alla commissione; all'elenco devono essere allegati gli stati di consistenza redatti ai sensi dell'art. 20, nonché, se del caso, ogni altro documento o elaborato in possesso dell'ente espropriante che possa essere utile alla stima delle indennità.

4. La commissione determina l'indennità di secondo grado entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, sulla base della documentazione ricevuta, effettuando, se necessario, un sopralluogo.

5. La commissione trasmette la relazione di stima al responsabile del procedimento, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede a notificarla al proprietario espropriato, nonché al concessionario dell'opera pubblica, al beneficiario dell'espropriazione o al promotore, se soggetti diversi dall'ente espropriante; una seconda copia della relazione di stima è affissa per quindici giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono situati gli immobili espropriati.

6. Qualora nessuno dei soggetti interessati, compreso l'ente espropriante, abbia proposto, entro trenta giorni dal compimento dell'ultimo degli adempimenti di pubblicità di cui al comma 5, opposizione alla stima, le somme stimate dalla commissione si intendono definitive; delle somme così determinate si provvede al pagamento ovvero al deposito nella cassa depositi e prestiti.

Capo VII

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 31.

Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'art. 17, comma 1, può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da assoggettare ad asservimento, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori risultanti dall'approvazione del progetto.

2. Al proprietario del fondo è notificata l'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione. Copia dell'avviso è affissa per la durata di quindici giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono situati gli immobili da occupare.

3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.

4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Il possessore e i titolari di diritti, reali o personali, di godimento sul bene da occupare possono partecipare alle operazioni.

Art. 32.

Occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio

1. L'ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all'art. 17, comma 1, può procedere all'occupazione temporanea ed urgente di fondi assoggettabili alla procedura espropriativa nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui debbano utilizzarsi beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.

2. L'occupazione d'urgenza non può in ogni caso protrarsi, in assenza dell'avvio della procedura espropriativa oltre il termine di un anno dalla data di immissione in possesso.

Art. 33.

Indennità per l'occupazione

1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità commisurata al mancato reddito ricavabile dal bene occupato, ovvero, in mancanza di prova sull'ammontare del reddito, una somma pari, per un anno di occupazione, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennità è determinata dalla commissione.

Capo VIII

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 NOVEMBRE 1974, N. 44
E 6 APRILE 1998, N. 11

Art. 34.

Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44

1. L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Il contributo di cui al primo comma dell'art. 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso dell'ente espropriante circa l'ammontare dell'indennità provvisoria di espropriazione.»

2. L'art. 4 della legge regionale n. 44/1974, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree non edificabili è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente ai sensi dell'art. 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area.

2. Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole, iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, istituita con legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 (istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane), è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree.

3. La somma tra l'indennità di espropriazione calcolata ai sensi della normativa vigente ed il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 non può superare il valore venale dei terreni espropriati. In caso di superamento, il contributo straordinario è erogato soltanto per la differenza utile al raggiungimento di tale valore.»

4. L'art. 7 della legge regionale n. 44/1974 è abrogato.

5. L'art. 8 della legge regionale n. 44/1974 è abrogato.

6. L'art. 10 della legge regionale n. 44/1974 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla struttura regionale competente in materia di espropriazioni.

2. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del decreto di esproprio o dalla data del ricevimento della richiesta di determinazione del contributo straordinario da parte degli enti esproprianti.»

7. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 44/1974 è sostituito dal seguente:

«1. Su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, la giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio regionale, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati tenuto conto delle qualità culturali inserite, ai fini della concessione delle indennità compensative per le zone svantaggiate, nel piano regionale di sviluppo rurale, approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).»

8. Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 44/1974 è abrogato.

9. Ogni riferimento a disposizioni statali contenuto nella legge regionale n. 44/1974 deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 35.

Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36.

Rinvio alle disposizioni statali in materia di espropriazione

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione n. 327/2001.

Art. 37.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere per l'applicazione delle disposizioni dei capi VI e VII della presente legge è determinato in € 130.000 per l'anno 2004 e in annui € 2.554.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01 «interventi su beni patrimoniali», e si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso obiettivo programmatico:

a) al capitolo 35080 (spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corresponsione della indennità di occupazione temporanea e d'urgenza), per € 100.000 per l'anno 2004 e per annui € 950.000 per gli anni 2005 e 2006;

b) al capitolo 35081 (spese per l'acquisizione di beni immobili a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedure espropriative, nonché per corresponsione di somme dovute per occupazioni divenute illegittime), per € 15.000 per l'anno 2004 e per annui € 104.000 per gli anni 2005 e 2006;

c) al capitolo 35100 (contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili), per € 15.000 per l'anno 2004 e per annui € 1.500.000 per gli anni 2005 e 2006.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 luglio 2004

PERRIN

04R0499

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2004, n. 12.

Autorizzazione di spesa per l'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta).

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 29 del 20 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oneri per l'avviamento della Chambre

1. Per l'anno 2004, alle spese necessarie all'avviamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales, istituita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), stimate in complessivi € 519.300, provvede direttamente la Regione, previa richiesta del presidente della Chambre.

2. All'eventuale ulteriore spesa necessaria per le finalità di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2005, con legge finanziaria.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2004, in € 519.300.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 negli obiettivi programmatici 2.1.2 (Istituzioni diverse) e 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 20080 (Finanziamento della Camera valdostana delle imprese e delle professioni) dell'obiettivo programmatico 2.1.2.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici di cui al comma 2.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 luglio 2004

PERRIN

04R0453

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2004, n. 13.

Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 31 del 3 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pianificazione strategica

1. La Regione, ai fini della determinazione delle politiche regionali da attuare nel periodo previsto dal bilancio pluriennale e della definizione degli obiettivi generali da conseguire nello stesso periodo, adotta il metodo della pianificazione strategica.

Art. 2.

Piano regionale economico-finanziario

1. La Regione, per evidenziare le linee della pianificazione strategica di cui all'art. 1 e definire la manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, formula ogni anno il piano regionale economico-finanziario (PREFIN).

2. Il PREFIN è predisposto dalla giunta regionale che, di norma, lo presenta al Consiglio, regionale entro il 30 giugno.

3. Il PREFIN, valutato il quadro complessivo socio-economico della Regione, definisce i macro-obiettivi da conseguire mediante le politiche regionali, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e contiene gli indirizzi per la predisposizione del disegno di legge, finanziaria e dei disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica di cui all'art. 3.

4. Il Consiglio regionale approva il PREFIN entro il 30 settembre; la mancata approvazione del piano entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della giunta regionale, dei disegni di legge relativi al bilancio annuale e pluriennale, alla legge finanziaria ed alle leggi collegate di cui all'art. 3.

5. In caso di mancata presentazione del PREFIN, restano confermate le linee della pianificazione strategica evidenziate nell'ultimo piano approvato.

Art. 3.

Leggi collegate alle linee della pianificazione strategica

1. La giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, anche contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale o di assestamento del medesimo e al disegno di legge finanziaria, uno o più disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica evidenziate nel PREFIN, con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

2. Uno dei disegni di legge collegati di cui al comma 1, ove necessario, è finalizzato al recepimento e all'attuazione di atti giuridici dell'Unione europea, nelle materie attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Art. 4.

Modificazioni all'art. 66 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. Il comma 3 dell'art. 66 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione quando sono depositati il piano regionale economico-finanziario (PREFIN), il disegno di legge finanziaria regionale, i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione ed i disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica evidenziate nel PREFIN.»

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'art. 2, comma 2, è stabilito al 31 agosto.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 luglio 2004

PERRIN

04R0487

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 12 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Modifiche all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 55/1987

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1987 è sostituito dal seguente:

«1. Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda

possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione».

Art. 2.

Modifiche di coordinamento

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1987 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione all'attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1987 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore di cui al successivo art. 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.»

3. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1987 è sostituito dal seguente:

«5. È consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo».

4. La lettera c) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 55/1987 è sostituito dalla seguente:

«c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo».

5. La lettera c) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 55/1987 è sostituito dalla seguente:

«c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede degli eventuali punti di prelievo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 febbraio 2004

GHIGO

04R0129

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 3.

Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 26 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali

1. Le unioni di comuni, le comunità montane, i consorzi, le convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall'art. 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

2. Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le unioni di cui facciano parte comuni già componenti di altre unioni o di comunità montane.

3. I comuni comunicano alla giunta regionale ed alle province la costituzione della forma associativa prescelta entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entità e modalità di concessione degli stessi vengono definiti dalla giunta regionale, previo parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i comuni sorti a seguito di fusione di due o più comuni.

Art. 2.

Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative

1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, nei limiti della disponibilità di bilancio, per una durata di:

- a) dieci anni per le fusioni di comuni;
- b) nove anni per le unioni di comuni e le comunità montane;
- c) sei anni per le altre forme associative.

2. Nell'assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni ed unioni di comuni e per le comunità montane. Tali criteri vengono sottoposti per il parere alla competente commissione consiliare.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. Le comunità montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei.

5. Le determinazioni di cui all'art. 1, comma 4, possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all'ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilità di bilancio.

6. I contributi successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, là dove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

Art. 3.

Altri livelli di gestione associata sovracomunale

1. Le unioni di comuni e le comunità montane possono essere delegate dai comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegate a rappresentare i comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

Art. 4.

Altri supporti alle forme associative locali

1. La giunta regionale, in collaborazione con le province, fornisce assistenza e supporto tecnico e giuridico ai comuni che intendono fondersi o che si siano fusi ed alle forme associative da istituirsi o già istituite.

2. La giunta regionale organizza, inoltre, sempre in collaborazione con le province, corsi di formazione e riqualificazione del personale locale addetto alla gestione associata di funzioni o servizi comunali.

3. Può iscriversi ai corsi il personale dipendente da comuni che abbiano istituito una forma associativa o che facciano parte di comunità montana, o il personale dipendente da una forma associativa o da una comunità montana, nonché il personale dipendente da comuni che abbiano chiesto di fondersi o che siano sorti a seguito di fusione. I criteri e le modalità per la partecipazione ai corsi vengono stabiliti con atti amministrativi.

4. Alle province vengono erogati, per le attività sopra enunciate ed effettivamente svolte, appositi contributi.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge, alla erogazione degli incentivi finanziari di parte corrente stimata in 8.500.000,00 euro per l'anno finanziario 2004, si fa fronte con le disponibilità finanziarie presenti nell'unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega autonomie locali - titolo I spese correnti) del bilancio regionale 2004.

2. Per gli anni successivi si fa fronte ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 6.

Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali), è sostituito dal seguente:

«3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al comune, istituito mediante fusione di due o più comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione - autonomie locali.»

2. L'art. 9 della legge regionale n. 51/1992 è abrogato.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano, nei limiti della disponibilità di bilancio, anche alle forme associative di cui agli articoli 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali) che siano ancora operanti e conformi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 44/2000 e che abbiano usufruito di finanziamento regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, computando a tal fine il numero complessivo delle annualità di finanziamento già erogate, con l'esclusione dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 2, comma 5.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano anche ai bandi per l'istituzione di nuove forme associative le cui procedure non si siano concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. Annualmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette al consiglio una relazione contenente:

- a) il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associata;
- b) il numero delle costituzioni associative successive alla entrata in vigore della presente legge con descrizione delle forme prescelte;
- c) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente alla erogazione dei contributi;
- d) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e la ottimizzazione delle gestioni associate;
- e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente sia in collaborazione con le province e quello delle adesioni a tali corsi.

2. Le relazioni successive alla prima contengono altresì informazioni relative agli eventuali contenziosi derivati dalla applicazione dell'art. 2, comma 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 febbraio 2004

GHIGO

04R0130

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 4.**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 26 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2004

1. La durata dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2004, fissata sino al 29 febbraio 2004 dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004), è prorogata sino al 30 aprile 2004.

Art. 2.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 febbraio 2004

p. Il presidente: CASONI

04R0131

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2004, n. 5.**Adesione della Regione Piemonte all'associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adesione all'associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche

1. La Regione Piemonte aderisce, in qualità di socio fondatore, all'«Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche», di seguito denominata Associazione.

Art. 2.

Finalità dell'associazione

1. L'associazione, che ha come proprio obiettivo primario l'istituzione di una università situata in Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, e Colorno (Parma) per lo studio delle scienze gastronomiche, ha la finalità di promuovere iniziative culturali nel settore dell'istruzione che rispondano alla esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze gastronomiche sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 3.

Modalità per l'adesione all'associazione

1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere per la Regione Piemonte tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell'adesione della Regione all'associazione.

Art. 4.

Contributo regionale

1. La Regione concorre alle spese per le attività ed il funzionamento dell'associazione, mediante l'erogazione di un contributo annuo il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge finanziaria regionale.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Associazione presenta alla Regione il programma di attività per l'anno successivo e la relativa previsione di spesa e di entrata. Sulla base di tali documenti la Regione provvede ad erogare il contributo ed a determinare le modalità di erogazione e di rendicontazione.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per la copertura finanziaria della presente legge, stimata in € 300.000,00, le risorse finanziarie sono reperite, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), con la legge finanziaria 2004.

Art. 6.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 marzo 2004

GHIGO

04R0280

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 7.****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2004).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 7 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Indebitamento

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2004 in euro 400.000.000,00.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

Determinazione dell'aliquota IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 10 gennaio 2004 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3,25 per cento nei confronti delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 (disciplina delle Associazioni di promozione sociale), iscritte al registro nazionale previsto dall'art. 7, comma 3, della legge medesima.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, la giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

RAZIONALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA FINANZA REGIONALE

Art. 3.

Acquisto di beni e servizi

1. Sono ridotte del 2 per cento, rispetto all'anno 2003, le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente, con esclusione di quelle derivanti da contratti di utenza e dalle convenzioni stipulate ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997 n. 196).

2. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si procede alla revisione dei contratti in essere anche ricorrendo alla diminuzione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) ovvero aderendo alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» o al mercato elettronico di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101 (regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).

Art. 4.

Spesa per il personale

1. Sono definitivamente consolidate nel bilancio regionale le risorse dell'amministrazione regionale previste dai contratti collettivi integrativi decentrati di lavoro, stipulati in attuazione del C.C.N.L. 2002/2005, nella misura determinata per la costituzione dei relativi fondi.

2. Eventuali integrazioni ai fondi previsti nei contratti di cui al comma 1 possono prevedere ulteriori risorse, rispetto a quelle indicate dalla vigente normativa, sola a condizione che le stesse siano conseguenti a riduzioni di spesa permanenti delle datazioni organiche della dirigenza regionale e del restante personale derivanti da provvedimenti di revisione parziale o complessiva degli assetti organizzativi.

Art. 5.

Concorso degli Enti del settore pubblico allargato al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa regionale

1. Per l'anno finanziario 2004 i trasferimenti di parte corrente ai soggetti del settore regionale allargato, come individuati all'art. 4 della legge regionale n. 20/2002 sono ridotti del 5 per cento rispetto a quelli previsti nel bilancio per l'anno finanziario 2003.

2. Per l'anno finanziaria 2004 i trasferimenti di parte corrente all'agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente Ligure (A.R.P.A.L.), sono ridotti rispetto a quelli previsti nel bilancio per l'anno finanziario 2003.

3. Per l'anno finanziario 2004 i trasferimenti di parte corrente alle Aziende sanitarie, determinati sulla base delle disponibilità di parte corrente del Servizio sanitario regionale per il 2004, sono ridotti in misura pari allo 0,5 per cento degli analoghi trasferimenti relativi all'anno 2003.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti del settore regionale allargato possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, ovvero stipulare propri contratti aventi le medesime condizioni.

5. Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio 2002/2005 del personale dipendente dei soggetti del settore regionale allargato, di cui ai commi 1 e 2, sono posti a carica dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

Fondo investimenti regionale

1. Il fondo investimenti regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l'anno 2004 in euro 15.000.000,00.

2. Il fondo è destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della Regione;

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale la ripartizione del fondo per aree omogenee di intervento.

Art. 7.

Fondo regionale per l'attuazione del piano degli interventi

1. Il fondo regionale per l'attuazione del piano degli interventi è determinato per l'anno 2004 in euro 4.000.000,00.

2. Sono finanziati o cofinanziati gli interventi e i progetti nei seguenti settori:

- a) infrastrutturazione depurativa e idrica;
- b) infrastrutturazione della viabilità minore;
- c) interventi di difesa del suolo;
- d) interventi di edilizia pubblica.

3. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi nei settori di cui al comma 2 effettuati dai comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna) e successive modifiche ed integrazioni o da comuni parzialmente montani purché, in tal caso, gli interventi ricadano nella porzione di territorio riconosciuta montana ai sensi della citata legge, con priorità per le classi di comuni con maggiore indice di svantaggio come previsto dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane)).

4. Fatta salva la ripartizione di cui al comma 3, all'interno di ciascuna classe di comuni la ripartizione del fondo è effettuata con criteri di perequazione delle capacità fiscali e dei fabbisogni con priorità per gli interventi sovracomunali. Gli stessi interventi possono essere richiesti dalle comunità montane su espressa delega dei comuni interessati.

5. Si riserva una quota fino al 10 per cento del fondo per interventi in favore delle comunità montane per progetti che interessano unitariamente il territorio di più comuni o per progetti singoli di difesa del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

6. Le domande di finanziamento devono essere presentate dagli enti locali, per il tramite delle province, alla Regione entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 8.

Aumento di capitale Fiera di Genova S.p.a.

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15 novembre 2002 n. 40 (partecipazione alla società derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo Fiera internazionale di Genova) la Regione assegna alla Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a. un finanziamento di euro 4.528.827,00 finalizzato alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Fiera di Genova S.p.a.

2. L'assegnazione del finanziamento di cui al comma 1 è autorizzata dalla giunta regionale quindici giorni prima del termine previsto dalla deliberazione di aumento di capitale per l'esercizio da parte dei soci del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del codice civile.

3. La giunta regionale dispone, contestualmente all'assegnazione del finanziamento, il versamento di almeno il 25 per cento del valore nominale delle azioni da sottoscrivere.

Art. 9.

Acquisizione quote di capitale Datasiel S.p.a.

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare quote di capitale di Datasiel S.p.a. fino alla concorrenza di euro 1.600.000,00, anche per il tramite della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a., che, a tal fine, agisce in nome e per conto della Regione Liguria.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

Art. 10.

Contributo all'A.R.P.A.L. per l'acquisto della sede

1. È concesso all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure (A.R.P.A.L.) un contributo dell'importo massimo di euro 4.500.000,00 per l'acquisto della sede centrale e del dipartimento provinciale di Genova.

2. I trasferimenti di parte corrente all'A.R.P.A.L. sono conseguentemente ridotti per quindici anni a partire dall'anno 2005 di euro 400.000,00.

Art. 11.

Programma investimenti in sanità

1. Il programma di investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2004 in euro 139.584.000,00.

2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a euro 6.979.000,00.

Art. 12.

Interventi per la difesa del suolo

1. Le economie derivanti da finanziamenti statali acquisiti al bilancio in relazione agli eventi alluvionali sono destinate ad interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

Art. 13.

Decadenza di contributi per interventi infrastrutturali

1. Nell'attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati dal 2003 con fondi senza vincolo di destinazione continua ad applicarsi il principio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)», della decadenza dal contributo nel caso in cui entro diciotto mesi dal provvedimento di impegno regionale di spesa non sia stata effettuata la consegna dei lavori, con conseguente defianziamento automatico.

Art. 14.

Debito informativo

1. I soggetti attuatori dei progetti attivati con il concorso delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie sono tenuti ad alimentare periodicamente il flusso informativo sullo stato di attuazione degli interventi.

2. L'assolvimento del debito informativo è condizione necessaria per l'erogazione delle risorse regionali.

3. I criteri, le modalità e le procedure per l'acquisizione delle informazioni a carico dei soggetti di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento della giunta regionale, che stabilisce altresì i termini di decorrenza.

Art. 15.

Cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e delle aziende sanitarie

1. Ai sensi dell'art. 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» la Regione è autorizzata a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale iniziale di euro 10.000,00 avente per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei patrimoni immobiliari della Regione medesima e delle aziende sanitarie.

2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 possono essere inclusi i patrimoni immobiliari degli enti strumentali della Regione, dei comuni, delle province e degli altri enti locali che ne facciano richiesta.

3. Il ricavo delle operazioni di cartolarizzazione su patrimoni immobiliari della Regione e delle aziende sanitarie è prioritariamente destinato al finanziamento delle esigenze del settore sanitario; in moda particolare il ricavato dovrà essere destinato a favore delle aziende proprietarie.

4. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare, con atto amministrativo, le variazioni al bilancio, allo stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente allo stato della spesa, conseguenti alle operazioni di cartolarizzazione di cui al presente articolo.

Art. 16.

Gestione a stralcio delle passività dell'Istituto Doria

1. Il commissario liquidatore nominato a seguito della soppressione dell'Istituto Doria è incaricato della ricognizione debitoria e della gestione a stralcio delle passività risultanti all'atto di soppressione e dell'avvio della procedura di cartolarizzazione degli immobili.

2. Il commissario liquidatore è autorizzato a:

a) trasferire alla costituenda azienda unica genovese per i servizi alla persona l'attività dell'Istituto Doria, nonché il personale ed i mezzi strumentali - ad eccezione degli immobili - necessari per il perseguimento dello scopo istituzionale in misura tale da consentire una gestione in equilibrio;

b) fare fronte ai debiti pregressi mediante i proventi derivanti dalla disposizione dell'immobile di proprietà dell'Istituto Doria con facoltà di conferirlo alla procedura di cartolarizzazione di cui all'art. 15;

c) prevedere, previe le procedure di mobilità necessaria, la ricollocazione del personale presso la costituenda Azienda unica, ovvero mediante gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Il trasferimento dei ricoverati e del personale di cui alla lettera a) deve avvenire nel termine massimo di tre anni dall'estinzione dell'Istituto Doria.

4. Le attività risultanti al termine della gestione liquidatoria sono trasferite dal commissario liquidatore all'Azienda unica genovese.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17.

Disposizioni sul trasferimento di beni già di proprietà dello Stato

1. Fatte salve le procedure di trasferimento di cui all'ordinanza n. 3260 in data 27 dicembre 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono di proprietà della Regione e come tali sono soggetti alla disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio:

a) i beni immobili già di proprietà dello Stato in uso alla data del 1° ottobre 2002 all'ufficio compartimentale di Genova del servizio idrografico e mareografico nazionale - trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), attuato dall'accordo tra Governo e regioni in data 24 maggio 2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002;

b) i beni mobili già di proprietà dello Stato in dotazione all'ufficio suddetto rinvenuti a seguito di ricognizione presso gli immobili di cui sopra e presso altre strutture immobiliari in uso all'ufficio medesimo a qualunque titolo;

c) le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio con le relative frequenze, ubicate nel territorio regionale, come risultanti da ricognizione, da effettuarsi anche tramite l'ARPAL.

3. La giunta regionale provvede alla individuazione dei beni di cui al comma 1.

Art. 18.

Modifica alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 18

All'art. 5, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 18 (interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento «Genova città europea della cultura del 2004») le parole «all'anno 2003» sono sostituite dalle parole «all'anno 2004».

Art. 19.

Proroga autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 14/2003

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 15/2002, è prorogata per l'anno 2004 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2002 di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 maggio 2003 n. 14 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003) come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 2003 n. 30 «assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria)».

Art. 20.

Modifica alla legge regionale 10 luglio 1996 n. 29

1. All'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29 (disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)», le parole «per l'anno accademico 2003/2004» sono sostituite dalle parole «a decorrere dall'anno accademico 2003/2004».

Art. 21.

Estinzione di crediti

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore a euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a molo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connessi.

2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore a euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2003, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla relativa contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

Art. 22.

Rinvio termini tasse automobilistiche

1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2001 alla Regione Liguria viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2002, entro il 31 dicembre 2005.

Art. 23.

Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei dondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2004, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Effetti della manovra

1. Le risorse derivanti dalla manovra di contenimento della spesa corrente sono prioritariamente destinate al finanziamento delle esigenze del settore sanitario.

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2004.

Art. 26.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

(*Omissis*).

Genova, 2 aprile 2004

BIASOTTI

04R0464

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004.

(*Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 7 aprile 2004*)

(*Omissis*).

04R0465

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2004, n. 9.

Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 12 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

ATTIVITÀ REGIONALI A SOSTEGNO
DEI VALORI DELLA RESISTENZA

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria ispira la sua attività alla piena affermazione dei principi e dei valori di pace, libertà, giustizia e solidarietà contenuti nella Costituzione della Repubblica, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti dell'Unione europea, che trovano il loro fondamento nella guerra di liberazione dal nazifascismo, a cui un determinante contributo hanno dato le Forze armate alleate e contro ogni forma di dittatura e di oppressione.

2. La Regione, nel quadro dei principi enunciati nel comma 1, attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, rimeditandolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, cui le popolazioni liguri hanno dato un alto contributo e sul quale sono fondati i principi della Carta Costituzionale.

Art. 2.

Attività regionali

1. Le attività di cui all'art. 1, comma 2, riguardano in particolare:

- a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze sulla Resistenza in Liguria;
- b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della Resistenza;
- c) allestimento di mostre e organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi di deportazione;
- d) concorso mediante premi e contributi a tesi di laurea, a opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
- e) manifestazioni celebrative nelle località teatro di episodi significativi della lotta partigiana;
- f) iniziative diverse dalle precedenti che siano però consone agli scopi ed allo spirito di cui all'art. 1.

Art. 3.

Collaborazioni istituzionali e culturali

1. La Regione riconosce e sostiene finanziariamente la funzione degli Istituti storici della Resistenza della Liguria quali sedi di ricerca storica e di valorizzazione del patrimonio della lotta di liberazione.

2. La Regione promuove e sostiene inoltre idonee forme di collaborazione istituzionale e culturale con altre regioni od enti istituzionali di altri paesi, finalizzate a tener viva la memoria dell'olocausto e del comune patrimonio storico della Resistenza europea.

Art. 4.

Seduta solenne del Consiglio regionale

1. In concomitanza con il «Giorno della Memoria» di cui alla legge 20 luglio 2000 n. 211 (istituzione del «giorno della memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne.

TITOLO II

ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

Art. 5.

Borse di studio

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale bandisce il concorso «27 gennaio: un giorno per la memoria» rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori per l'assegnazione di cinquanta borse di studio.

2. Al fine di cui al comma 1 l'ufficio di presidenza stabilisce con proprio provvedimento le modalità operative di espletamento del concorso.

3. Il concorso consiste nella presentazione di elaborati artistici a carattere letterario, musicale, fotografico, teatrale, anche avvalendosi di supporti informatici e multimediali.

4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano le scuole secondarie superiori della Regione, singolarmente o in gruppi; l'ufficio di presidenza provvede alla trasmissione del bando agli uffici scolastici regionali ed agli Istituti secondari superiori.

5. Ai primi cinquanta classificati è assegnato un premio in denaro pari a euro 1.500,00, e un viaggio di studio presso uno dei luoghi simbolo della «shoah», accompagnati da una delegazione del Consiglio regionale.

Art. 6.

Modalità del concorso

1. Entro il 30 novembre di ogni anno gli Istituti secondari superiori della Regione inviano alla presidenza del consiglio regionale gli elaborati dei candidati.

2. La proclamazione dei vincitori è effettuata nel corso della seduta solenne del consiglio regionale di cui all'art. 4.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

1. Ai fini della valutazione delle prove, entro il 15 ottobre di ogni anno, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con proprio provvedimento, nomina la commissione giudicatrice.

2. La commissione è composta da:

- a) il presidente del consiglio regionale e un componente dell'ufficio di presidenza;
- b) un rappresentante per ciascuno degli Istituti storici della Resistenza della Liguria;
- c) tre rappresentanti delle Associazioni che si ispirano ai valori della Resistenza;
- d) un rappresentante della comunità israelitica;
- e) due docenti designati dal rettore dell'Università degli studi di Genova.

TITOLO III

SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA LOTTA
DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Art. 8.

Anniversario della Lotta di Liberazione nazionale

1. La Regione, in occasione del sessantesimo anniversario della Lotta di Liberazione nazionale, promuove, coordina e sostiene specifiche iniziative e programmi diretti alla rievocazione dei fatti, alla riaffermazione e alla diffusione dei valori di cui all'art. 1.

2. La Regione può affidare in tutto o in parte la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 agli Enti o alle Associazioni ritenute più idonee.

Art. 9.

Comitato regionale

1. Per i fini di cui all'art. 8, presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è istituito il Comitato regionale per il sessantesimo anniversario della Lotta di Liberazione nazionale.

2. Il comitato è composto da:

a) il presidente del consiglio regionale e un componente dell'ufficio di presidenza;

b) un componente della giunta regionale o un consigliere da essa delegato;

c) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni decorati al valore della Resistenza;

d) il rettore dell'Università degli studi di Genova;

e) il presidente dell'Istituto storico della Resistenza in Liguria;

f) i presidenti degli Istituti storici della Resistenza di Imperia, La Spezia e Savona;

g) i presidenti regionali delle Associazioni che si ispirano agli ideali della Resistenza (Associazione nazionale Partigiani d'Italia; Federazione Italiana Volontari della Libertà; Associazione nazionale ex deportati nei campi di sterminio nazisti; Associazione nazionale ex internati; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale combattenti delle forze armate regolari nella guerra di Liberazione);

h) il presidente della Confederazione ligure delle Associazioni combattentistiche;

i) il rappresentante della comunità israelitica regionale;

j) il comandante della Regione militare;

k) l'ammiraglio comandante in capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno;

l) il sovrintendente scolastico regionale.

3. Le funzioni di presidente del comitato sono svolte dal presidente del consiglio regionale o da un componente dell'ufficio di presidenza dallo stesso delegato. Ciascuno dei componenti di cui al comma 2 può farsi rappresentare da un proprio delegato.

4. Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto da non più di sette membri cui spetta il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni del comitato e di riferire ad esso.

5. Il comitato è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

6. Il comitato svolge funzioni consultive e di coordinamento nei confronti dei soggetti promotori ed attuatori delle iniziative e dei programmi di cui all'art. 8.

Art. 10.

Programma generale dell'iniziativa

1. Il comitato di cui all'art. 9 presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale il programma generale delle iniziative. Tale programma è approvato dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza.

2. L'ufficio di Presidenza del consiglio regionale assume i provvedimenti di spesa necessari per l'attuazione delle iniziative mettendo i relativi Fondi a disposizione del comitato che li può erogare ai soggetti di cui all'art. 8 comma 2.

3. Il comitato provvede all'attuazione del programma generale delle iniziative e presenta il rendiconto delle spese sostenute al consiglio regionale.

Art. 11.

Attestato di riconoscimento

Nell'ambito delle iniziative per il sessantesimo anniversario della Lotta di Liberazione nazionale, la Regione conferisce un attestato di riconoscimento a tutti i cittadini liguri che abbiano preso parte alla Resistenza contro il nazifascismo, in Italia o all'estero, o siano stati deportati nei campi di concentramento e di sterminio.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 12.

Abrogazione

1. La legge regionale 24 giugno 1974 n. 18 (attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) è abrogata.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 e conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

aumento di euro 100.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 1.102 «spese per attività istituzionali e di governo» (ridenominata).

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 aprile 2004

BIASOTTI

04R0466-bis

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2004, n. 18.

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 22/1982 in materia di forestazione

1. All'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (norme in materia di forestazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Al rilascio di tale autorizzazione provvede il direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.»;

b) il quarto comma è abrogato;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più ispettorati, l'autorizzazione è rilasciata dal direttore del servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo»;

d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«6. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente ispettorato ripartimentale delle foreste o al servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall'amministrazione regionale al richiedente, l'autorizzazione si dà per acquisita»;

e) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«8. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o, nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, dal direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo»;

f) al diciassettesimo comma le parole «dalla direzione regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo».

2. Al primo comma dell'art. 28 della legge regionale n. 22/1982 le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo».

3. Al quarto comma dell'art. 29 della legge regionale n. 22/1982 le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni».

4. Al quinto comma dell'art. 30 della legge regionale n. 22/1982 le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali regionali

1. Le lettere da a) a f) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono sostituite dalle seguenti:

«a) il direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

b) il direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

c) il direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.».

2. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal direttore del servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 69 della legge regionale n. 42/1996 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.».

4. Al comma 4-bis dell'art. 79 della legge regionale n. 42/1996 le parole: «il Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 4/2001 concernente il fondo regionale per la gestione del centro servizi per le foreste e le attività della montagna.

1. All'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 114-bis, come inserito dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, le parole «la direzione regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette»;

b) al comma 114-ter, come inserito dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, le parole «Direttore regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette».

Art. 4.

Modifica alla legge regionale n. 20/2000 in materia di patrimonio forestale

1. Dopo il comma 41 dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è inserito il seguente:

«41-bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, l'amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprietà regionale, è autorizzata, per i volumi fino a dieci metri cubi, alla vendita diretta o cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con regolamento previa deliberazione della giunta regionale.».

Art. 5.

Modifica alla legge regionale n. 8/1977 concernente i veicoli per l'antincendio boschivo

1. All'art. 15-ter della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come inserito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 3/1991, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. I veicoli a uso speciale per l'antincendio boschivo di proprietà dell'Amministrazione regionale immatricolati da almeno dieci anni possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, ove sia costituito un gruppo comunale di protezione civile con una squadra antincendio boschivo, che ne facciano richiesta. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del direttore centrale della direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento di proprietà sono a carico dei comuni.».

Art. 6.

Contribuzioni per specie forestali a rapido accrescimento

1. Le domande di contributo di cui all'art. 3 e successivi della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate all'amministrazione regionale, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria in base al capitolo 2870 per gli esercizi finanziari 2003 e successivi, possono essere trasferite e finanziate, previa richiesta del beneficiario e verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Divieto di contribuzione in materia di agevolazione creditizia

1. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi previsti dall'art. 7 (disposizioni in materia di agricoltura), commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, nei casi in cui l'acquisto di terreni sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentirne l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario dell'azienda agricola interessata.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì agli interventi contributivi in cui l'acquisto di immobili da parte del titolare di azienda agricola sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentire l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario utilizzabile e funzionale alla gestione dell'azienda interessata.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 25/1996 in materia di agriturismo

1. All'art. 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificato dall'art. 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale n. 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare»;

b) al comma 6 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g-bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g-bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.».

Art. 9.

Modifica alla legge regionale n. 4/1999 in materia di interventi nei settori economici

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), come modificato dall'art. 12 comma 11, della legge regionale n. 25/1999, è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.».

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 4/1999, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11 maggio 330 gennaio 377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Spese derivanti da convenzioni con persone fisiche o giuridiche per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi nel comparto agricolo e rurale, nonché per attività di studio, ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2003 in materia di interventi nei settori produttivi

1. All'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 89, 90 e 91 sono sostituiti dai seguenti:

«89. Al fine di garantire l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione ed approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall'organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

91. La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all'organismo pagatore è svolta dalle stesse direzioni, servizi o enti responsabili, per le diverse misure del piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati.»;

b) il comma 92 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle disponibilità stanziati sull'unità previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 11.

Disposizioni relative all'iniziativa comunitaria Leader

1. Sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli atti medesimi.

2. Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all'art. 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.

3. In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.

4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi, secondo quanto stabilito dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche.

5. Nel determinare l'importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall'art. 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.

6. L'amministrazione regionale, con deliberazione della giunta regionale, può stabilire che, qualora non sia ravvisabile un vantaggio indebito da parte del beneficiario o dei suoi eredi, non si proceda al recupero delle somme erogate in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante l'attività del beneficiario;
- d) distruzione accidentale dei fabbricati in cui si svolge l'attività del beneficiario.

Art. 12.

*Modifica alla legge regionale n. 42/1980
concernente l'autorizzazione provvisoria inizio lavori*

1. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 (norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura), come modificati dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 12/1989 e dall'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 20/1992.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2003 concernente convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola

1. I commi 22 e 23 dell'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), sono sostituiti dai seguenti:

«22. La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi di competenza. Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la direzione si avvale dei CAA nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite.

23. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 8, comma 22, della legge regionale n. 1/2003, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 3.3.330.1.339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6332 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «spese per convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola».

Art. 14.

Modifica alla legge regionale n. 31/2002 concernente la copertura assicurativa dei rischi agricoli

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche ovvero ad epizootie o fitopatie, l'aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.».

Art. 15.

Espletamento controlli sulle pratiche presentate nell'ambito delle avversità atmosferiche

1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b); della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale), l'amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrizzazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.

Art. 16.

Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un programma di interventi che prevede la concessione di finanziamenti, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficoltà, nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 288 del 9 ottobre 1999.

2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.

Art. 17.

Modifica alla legge regionale n. 2/2000 concernente il finanziamento alla delegazione regionale del Club Alpino italiano - CAI

1. Al comma 86 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), le parole «dei sentieri alpini e» sono soppresse.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione del capitolo 1043, riferito all'unità previsionale di base 2.2.330.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, le parole «di sentieri alpini e» sono soppresse.

Art. 18.

Modifica alla legge regionale n. 3/2002 concernente spese della direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali

1. Il comma 48 dell'art. 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

«48. La direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.».

2. Gli oneri derivanti dall'art. 9, comma 48, della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.3.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenze l'assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2002 in materia di tutela delle risorse genetiche

1. Al commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), le parole «dal direttore regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato».

2. All'art. 4 della legge regionale n. 11/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «gestita e» sono soppresse;
- b) al comma 3 le parole «Relativamente alle specie» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente alle risorse genetiche di cui all'art. 1» e la parola «vendere» è sostituita dalla seguente: «cedere».

Art. 20.

*Modifica alla legge regionale n. 9/1996
concernente interventi nel settore zootecnico*

1. Il comma 11 dell'art. 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996), è sostituito dal seguente:

«11. In caso di anticipato scioglimento dell'associazione beneficaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo è devoluto all'amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.»

Art. 21.

*Modifica alla legge regionale n. 35/1976
concernente contributi per l'acquisto di bestiame*

1. Al quinto comma dell'art. 10-ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 (Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976), come inserito dall'art. 9, primo comma, della legge regionale n. 7/1977, e sostituito dall'art. 9, primo comma, della legge regionale n. 23/1978, le parole «come pure quelli previsti dall'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni,» sono soppresse.

Art. 22.

*Modifiche alla legge regionale n. 22/2002
concernente emergenze in agricoltura*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), come modificato dall'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 14/2003, le parole «; possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2002 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM).»

3. Gli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3-bis, della legge regionale n. 22/2002, come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 23.

Fattorie didattiche

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore delle scuole della Regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l'accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all'80 per cento del costo sostenuto.

2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole che, oltre all'attività produttiva, sono strutturate per svolgere attività divulgativa ed informativa rivolta, in particolare, alle scuole.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.

4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche sono tenute ad osservare.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 24.

*Applicazione del regolamento (CE) 1227/2000
concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*

1. In applicazione dell'art. 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, l'amministrazione regionale emana, relativamente alla campagna viticola 2003-2004 di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, apposito regolamento per l'erogazione anticipata del contributo ai produttori, a condizione che l'esecuzione della misura specifica sia iniziata, intendendo per inizio l'esecuzione degli ordinativi di acquisto del materiale relativo alla ristrutturazione e riconversione medesima.

Art. 25.

Concessione di un contributo straordinario all'Università di Udine

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Università degli studi di Udine - facoltà di medicina veterinaria per l'organizzazione del Convegno annuale della Società italiana delle scienze veterinarie (SISVET).

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 dovrà essere presentata alla direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo, anteriormente allo svolgimento del convegno. L'erogazione del finanziamento avverrà in unica soluzione all'atto della concessione. L'Università degli studi di Udine - facoltà di medicina veterinaria, è tenuta a presentare entro sei mesi dalla data di conclusione del convegno una relazione sull'attività svolta, nonché l'elenco delle spese previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

3. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 26.

Modifica alla legge regionale n. 28/2002 in materia di consorzi di bonifica

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole «non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,» sono soppresse.

Art. 27.

Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria

1. In via di interpretazione autentica il termine di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), deve intendersi applicabile solo qualora i corsi abilitativi di cui al comma 3 del citato articolo si siano svolti entro i dodici mesi dalla elezione dei direttori di riserva.

2. I procedimenti disciplinari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la commissione disciplinare di primo grado di cui all'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 30/1999, come sostituito dall'art. 6, comma 33, della legge regionale n. 1/2004, ivi compresi quelli già pendenti presso le soppresse commissioni disciplinari

dei Distretti venatori, sono conclusi dalla commissione disciplinare di primo grado medesima entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, i procedimenti disciplinari relativi a segnalazioni di illecito in materia venatoria, pervenute alla commissione disciplinare di primo grado nel periodo di cui al medesimo comma 2, sono conclusi entro i sei mesi successivi.

4. Dopo il comma 1-ter dell'art. 36 della legge regionale n. 30/1999, come aggiunto dall'art. 14, comma 16, della legge regionale n. 10/2003, sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del distretto venatorio per l'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l'abbattimento.

1-quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1-quater comprendono anche gli oneri relativi all'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio già effettuate nell'anno 2004.

1-sexies. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal distretto venatorio ed approvate dall'amministrazione regionale.».

5. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. I commi 36 e 37 dell'art. 6 (conversione delle riserve di caccia private o consorziali) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, sono abrogati.

7. In via di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1999 la gestione delle riserve di caccia deve intendersi riferita alla gestione sotto l'aspetto pubblicistico delle stesse ivi compresa l'indizione di nuove elezioni ferma restando la disciplina civilistica della gestione degli aspetti privatistici delle Riserve di caccia medesime.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani

1. L'art. 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come modificato dall'art. 47 della legge regionale n. 33/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Servizio scolastico). — 1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli operatori scolastici che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) contributi forfetari a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'art. 20 della legge regionale n. 33/2002 e successive modifiche.

3. Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 13/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale n. 2/2000 concernente interventi per il potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo

1. I commi 156 e 157 dell'art. 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

«156. Per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo, l'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare un intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur S.p.A., con sede in Trieste, secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale;

157. L'attuazione dell'intervento finanziario di cui al comma 156 è subordinata all'approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Land della Carinzia concernente le modalità di potenziamento e di gestione del comprensorio sciistico del Pramollo.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 156 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 2.2.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con «Intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur S.p.a., con sede a Trieste, per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo» e il cui codice di finanza regionale è sostituito con «2.1.243.5.10.12».

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2004 in materia di professioni

1. All'art. 3, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), dopo la parola «associazioni» sono aggiunte le seguenti: «dei consumatori».

2. All'art. 5 della legge regionale n. 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e al comma 1 le parole «delle associazioni» sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»;

d) il comma 6 è abrogato.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2003 in materia di innovazione

1. All'art. 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (disciplina generale in materia di innovazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di imprese mediante la concessione agli enti gestori di contributi sulle spese riguardanti la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare le attività del parco scientifico e tecnologico, nonché sulle spese per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici.»;

b) al comma 2-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 50, della legge regionale n. 1/2004, dopo le parole «consorzi da essi costituiti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di soggetti a prevalente partecipazione pubblica»;

c) il comma 2-ter, come aggiunto dall'art. 6, comma 50, della legge regionale n. 1/2004, è sostituito dal seguente:

«2-ter. Gli interventi stessi sono attuati dalla direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca sulla base delle determinazioni assunte dalla giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'art. 3 della presente legge.».

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 11/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Con apposito regolamento sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione, da parte della direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui al comma 1.».

3. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2003, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 18/2003, è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla direzione centrale delle attività produttive sulla base delle determinazioni assunte dalla giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l'innovazione ai sensi dell'art. 3 della presente legge. La giunta regionale può assumere analoghe determinazioni relative all'anno 2003, qualora il Comitato per l'innovazione abbia formulato le proprie indicazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno.».

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2003, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole «la ristrutturazione e l'arredamento di edifici destinati ad ospitare l'attività dei medesimi» con le seguenti: «e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare l'attività dei medesimi nonché per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici».

Art. 32.

Modifica e interpretazione autentica alla legge regionale n. 12/2002 in materia di artigianato

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 42, comma 6-bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato), come aggiunto dall'art. 21, comma 16, della legge regionale n. 12/2003, la previsione dell'ammissibilità a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'art. 12 della medesima legge regionale n. 12/2002 da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.

2. All'art. 53-ter della legge regionale n. 12/2002, come inserito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 11/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'art. 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di cui al comma 2 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'art. 2, comma 2.».

3. La procedura di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 53-ter della legge regionale n. 12/2002, come rispettivamente sostituito e inserito dal comma 2, si applica anche alle domande di contributo relative a ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico presentate ai sensi di programmi comunitari.

4. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2002, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 18/2003, è abrogato.

5. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2002 le parole «a tempo pieno» sono soppresse.

Art. 33.

Sostituzione del direttore centrale delle attività produttive nel comitato tecnico consultivo per la politica industriale

1. Il direttore del Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale sostituisce il direttore centrale delle attività produttive, in caso di assenza o impedimento, nelle riunioni del comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'art. 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 26/1995.

Art. 34.

Disposizioni in materia di EZIT

1. All'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 (disposizioni in materia di enti locali) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

Art. 35.

Modifica alla legge regionale n. 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive

1. All'art. 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolarità formale della domanda, a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'art. 6. In ogni caso le amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa o degli eventuali atti integrativi richiesti. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.».

c) al comma 6 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis».

Art. 36.

Modifica alla legge regionale n. 79/1982 in materia di cooperative

1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 19/1993, è inserito il seguente:

«3-bis. Il dirigente competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, con esclusione della sostituzione degli organi delle procedure, che viene adottata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alle attività produttive.»

Art. 37.

Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica alla legge regionale n. 8/1999 in materia di commercio

1. In via d'interpretazione autentica dell'art. 8, comma 6, e dell'art. 41, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (normativa organica del commercio in sede fissa), la disciplina dell'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), trova applicazione limitatamente alle domande di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale già presentate ai comuni, in zona ammessa dallo strumento urbanistico approvato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138-Pres. del 21 maggio 2003.

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i comuni provvedono a comunicare all'osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, i piani di settore di cui all'art. 8, le deliberazioni della conferenza di cui all'art. 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.»

3. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, si prescinde dal medesimo.»

4. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/1999, come sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 18/2003, per comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo), si intendono esclusivamente quelli già appartenenti agli ambiti delle Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10 (Organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 13 giugno 1988, n. 45) e successive modifiche.

5. Il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il mancato adeguamento, da parte dei comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all'adeguamento medesimo.»

Art. 38.

Modifica alla legge regionale n. 18/2003 in materia di prescrizioni urbanistiche-commerciali

1. Il comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), è sostituito dal seguente:

«2. A seguito dell'introduzione di prescrizioni relative alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche, riferite ad ambiti urbanistici di zona HC già oggetto dell'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 41/1990, è ammessa la ripermetra-

zione di tale zona da effettuarsi con variante al piano regolatore generale comunale (PRGC) in deroga alle procedure di cui all'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 8/1999 alle seguenti condizioni:

a) le superfici oggetto di ripermetrazione risultino della medesima proprietà dell'area individuata in zona HC;

b) siano escluse le aree soggette a tutela ambientale, idrogeologica e paesaggistica;

c) siano fatte salve le prescrizioni ed i vincoli urbanistici previsti dall'autorizzazione preventiva approvata in ordine a superficie coperta complessiva, superficie di vendita, dotazione di aree a parcheggio e verde pubblico;

d) non vi sia aumento della superficie coperta.»

Art. 39.

Particolari prescrizioni urbanistiche in materia di commercio

1. Il Piano di settore del commercio dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e ricompresi anche parzialmente nell'ambito territoriale delle comunità montane può prevedere, in deroga ai limiti e alle procedure di cui all'art. 13, commi 2 e 7, della legge regionale n. 8/1999, e successive modifiche ed integrazioni, l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di grande distribuzione in esercizio, indipendentemente dalle previsioni degli obiettivi di presenza fissati dal comune ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0138/2003 e dal settore merceologico, alle seguenti condizioni:

a) non vi sia aumento della superficie coperta;

b) l'ampliamento previsto sia comunque inferiore ai limiti indicati dall'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Regione n. 0138/2003;

c) vengano rispettati i parametri insediativi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0138/2003.

2. Il piano di settore del commercio del comune di Reana del Rojale può prevedere limitatamente ad un esercizio di grande dettaglio e ad un solo complesso commerciale, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzati all'interno di programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), come definiti dall'art. 6 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti), comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, l'ampliamento delle superfici di vendita già autorizzate in deroga ai limiti ed alle procedure di cui all'art. 13, commi 2 e 7, della legge regionale n. 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

a) non vi sia aumento della superficie coperta;

b) l'ampliamento previsto sia comunque inferiore ai limiti indicati dall'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Regione n. 0138/2003;

c) vengano rispettati i parametri insediativi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0138/2003.

3. Nei piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuativi di zone urbanistiche di tipo H2 localizzate in adiacenza funzionale a zone omogenee HC vigenti e non ancora insediate, è ammessa la trasformazione di volumetrie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinazione commerciale all'ingrosso in destinazione commerciale al dettaglio, anche in deroga ai limiti ed alle procedure di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

a) le infrastrutture della viabilità e degli accessi già previste per la zona HC risultino sufficienti ed idonee a soddisfare i criteri di localizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0138/2003 anche per l'insediamento commerciale oggetto di trasformazione;

b) vengano rispettate le medesime prescrizioni contenute nell'autorizzazione preventiva rilasciata per la zona HC in ordine ai parametri relativi alle dotazioni minime di aree di parcheggio e aree a verde pubblico;

c) il piano di settore comunale del commercio previsto all'art. 8 della legge regionale n. 8/1999, preveda, limitatamente alle domande presentate successivamente al termine di cui dall'art. 41,

comma 1, della legge regionale n. 8/1999, una disponibilità di superfici incrementali destinabili alle grandi strutture di vendita almeno pari a quella richiesta.

Art. 40.

Modifica alla legge regionale n. 13/1992 in materia di pubblici esercizi

1. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 18/2003, è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.».

Art. 41.

*Disciplina delle autorizzazioni stagionali
in materia di commercio, di pubblici esercizi e turismo*

1. I comuni stabiliscono, con proprio regolamento, i limiti temporali delle autorizzazioni per l'esercizio a carattere stagionale delle attività commerciali al dettaglio di cui alla legge regionale n. 8/1999, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991 e delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV, capi da I a V, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo). Si considerano a carattere stagionale le attività svolte per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.

2. Ogni disposizione in contrasto con il presente articolo è abrogata.

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo

1. All'art. 67 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici e dry marina.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.».

2. Al comma 1 dell'art. 68 della legge regionale n. 2/2002 dopo le parole «se trattasi di campeggi» sono inserite le parole «o dry marina».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 130 della legge regionale n. 2/2002, come sostituito dall'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 18/2003, le parole «ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni,» sono soppresse.

4. La prima parte dell'allegato «B» alla legge regionale n. 2/2002 viene sostituita dalla seguente:

«ALLEGATO B

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (riferito all'art. 68).

AVVERTENZE:

a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.

b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci viabilità veicolare interna e parcheggio auto non sussistono.

c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.

d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.

e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci installazioni igienico-sanitarie di uso comune e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di un'installazione ogni 100 persone ospitate.

f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.

h) L'obbligo di cui alle voci - erogazione acqua calda va riferito distintamente - sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda.

i) L'obbligo di cui alle voci attrezzature di ristoro - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 km.

l) Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:

mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;

mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;

mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.».

5. All'allegato «B» alla legge regionale n. 2/2002 viene aggiunto il seguente punto B3:

«B3. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry-marina:

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

1.01 Recinzione

1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4);

1.02 Viabilità veicolare interna: (1) (2) (3) (4);

1.03 Viabilità pedonale:

1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2);

1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3);

1.033 passaggi pedonali ogni piazzola (4);

1.04 Parcheggio auto:

1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3);

1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4);

1.05 Aree libere per uso comune:

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del dry-marmna (1);

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del dry-marina (2) (3);

1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del dry-marmna (4);

- 1.06 Superficie delle piazzole:
 1.061 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3);
 1.062 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4);
- 1.07 Individuazione delle piazzole:
 1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4);
- 1.08 Sistemazione delle piazzole:
 1.081 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4);
- 1.09 Impianto elettrico: (1) (2) (3) (4);
- 1.10 Impianto di illuminazione: (1) (2) (3) (4);
- 1.11 Impianto idrico: (1) (2) (3) (4);
- 1.12 Impianto di rete fognaria: (1) (2) (3) (4);
- 1.13 Impianto prevenzione incendi: (1) (2) (3) (4);
- 1.14 Impianto telefonico per uso comune:
 1.141 con linea telefonica esterna (1);
 1.142 con linea esterna e cabina (2) (3) (4);
- 1.15 Impianto tv:
 1.151 non inferiore al 25 per cento (2);
 1.152 non inferiore al 50 per cento (3);
 1.153 non inferiore al 90 per cento (4);
- 1.16 Passerella pedonale sopraelevata per accesso alle imbarcazioni:
 1.161 non inferiore al 25 per cento (2);
 1.162 non inferiore al 50 per cento (3);
 1.163 non inferiore al 90 per cento (4);

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

- 2.01 Servizio ricevimento:
 2.011 ore 10/24 (1);
 2.012 ore 14/24 (2);
 2.013 ore 18/24 (3);
 2.014 ore 24/24 (4);
- 2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
 2.031 una volta al giorno (1) (2);
 2.032 due volte al giorno (3) (4);
- 2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
 2.031 due volte al giorno (1) (2) (3);
 2.032 con addetto diurno permanente (4);
- 2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia apposti recipienti:
 2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4);
- 2.05 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune:
 2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4);
 2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1);
 2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2);
 2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3);
 2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4);
 2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2);
 2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4);
 2.058 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 100 imbarcazioni (1);
 2.059 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 80 imbarcazioni (2) (3);
 2.060 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 60 imbarcazioni (4);
 2.061 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4);
 2.062 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4);
 2.063 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4);
- 2.06 Erogazione acqua potabile:
 2.061 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (1);
 2.062 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (2);
 2.063 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (3);
 2.064 in ragione di almeno 1 ogni imbarcazione (4);

- 2.07 Erogazione acqua calda:
 2.071 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2);
 2.072 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4);
- 2.08 Erogazione corrente elettrica:
 2.081 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (1);
 2.082 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (2);
 2.083 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (3);
 2.084 presa di corrente 1 ogni imbarcazione (4);
- 2.09 Attrezzature di ristoro:
 2.091 bar (1) (2) (3);
 2.092 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4);
 2.093 tavola calda o ristorante self-service (3) (4);
- 2.10 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
 2.101 almeno 1 attrezzatura (3);
 2.102 almeno 2 attrezzature (4);
 2.11 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggi imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.):
 2.111 almeno 1 attrezzatura o servizio (2);
 2.112 almeno 2 attrezzature o servizi (3);
 2.113 almeno 3 attrezzature o servizi (4).».

Art. 43.

Vigilanza sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le stesse trasmettono alla presidenza della Regione un elenco di tutte le deliberazioni adottate con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti, nonché una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.

2. Il Presidente della Regione può sempre richiedere alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento.

3. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla presidenza della Regione una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte dirette a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'ente.

Art. 44.

Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione.

2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
 b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'art. 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, il Presidente della Regione nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Pre-

sidente della Regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

Art. 45.

Abrogazione della legge regionale n. 5/1996 in materia di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. La legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 (esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 giugno 2004

ILLY

04R0430

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2004, n. 19.

Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 14 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 luglio 2004)

(Omissis).

04R0500

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 103 del 28 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

04R0476

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 28 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di € 771.103.023,62 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di € 218.858.750,16 quanto alla previsione di cassa.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di € 771.103.023,62 quanto alla previsione di competenza, e diminuito di € 220.342.812,10 quanto alla previsione di cassa.

Art. 3.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020, fondo di riserva di cassa (cap. 85300) di cui all'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 29 (bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006) è aumentato di € 130.000.000,00.

Art. 4.

Mutui e prestiti

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata tabella 1, variazioni alle previsioni dell'entrata, il mutuo autorizzato dall'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 29 del 2003 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 è diminuito di € 33.500.000,00.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 29 del 2003 è ridefinito in € 693.000.000,00. Tale importo risulta dagli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento ed elencati nella tabella M allegata alla presente legge, art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica).

3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 16, comma 7 della legge regionale n. 29 del 2003 è ridefinito in € 161.805.983,63.

Art. 5.

Mutuo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi per la mobilità ciclistica (art. 18 della legge n. 166 del 2002)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) la Regione è autorizzata, ai sensi dell'art. 18 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) a contrarre un mutuo con la cassa depositi e prestiti S.p.a. da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi € 1.898.879,09 e al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.

2. È autorizzata, a tal fine, l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli e nelle correlate unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88732 afferente alla U.P.B. 1.7.4.5.30501 (quota capitale per l'ammortamento mutui - risorse statali) e al capitolo 87732 afferente alla U.P.B. 1.7.4.2.30251 (interessi passivi per l'ammortamento mutui - risorse statali) del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite.

4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento del mutuo di cui al presente articolo è pari ad € 175.453,93 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata dello stesso.

5. Esso farà carico ai capitoli 87732 e 88732, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sui bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio 2004 e sarà finanziato con un limite d'impegno statale a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 166 del 2002 e nell'ambito del riparto previsto a favore della Regione Emilia-Romagna, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003.

6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 6.

Mutui per il finanziamento degli interventi nel settore ferroviario. Attuazione dell'accordo di programma ex art. 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

1. Per l'attuazione dell'accordo di programma stipulato in data 18 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione, per il finanziamento di interventi nel settore del trasporto ferroviario, la Regione, in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, è autorizzata a contrarre tre mutui con la cassa depositi e prestiti S.p.a. di cui due con ammortamento quindicennale ed uno con ammortamento decennale per complessivi € 149.576.079,78 al tasso del 4,50% per i due mutui quindicennali e al tasso del 4,10% per il mutuo decennale.

2. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli e nelle correlate unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88760 afferente alla U.P.B. 1.7.4.5.30501 (quota capitale per l'ammortamento mutui - risorse statali) e al capitolo 87760 afferente alla U.P.B. 1.7.4.2.30251 (interessi passivi per l'ammortamento mutui - risorse statali) del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

4. Gli oneri annuali relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono pari per i due mutui quindicennali

rispettivamente ad € 2.121.604,94 e ad € 3.779.948,04, per il mutuo decennale ad € 10.533.589,93 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata degli stessi.

5. Gli oneri annuali faranno carico ai capitoli 87760 e 88760 all'uopo istituiti, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sul bilancio di previsione a decorrere dall'esercizio 2004 e saranno finanziati con limiti d'impegno statali a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 7578/2002.

6. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

7. Le risorse necessarie all'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 1 saranno depositate presso un conto corrente infruttifero intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione a favore della Regione Emilia-Romagna.

Art. 7.

Mutuo per il finanziamento degli interventi nel settore del trasporto pubblico locale (art. 2, comma 5 della legge n. 194 del 1998 e art. 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002).

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 5 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (interventi nel settore dei trasporti) e ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con la cassa depositi e prestiti S.p.a., da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi € 29.706.050,68 al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.

2. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 afferenti ad apposite unità previsionali di base.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88738 U.P.B. 1.7.4.5.30501 (quota capitale per l'ammortamento mutui - risorse statali) e al capitolo 87738 U.P.B. 1.7.4.2.30251 (interessi passivi per l'ammortamento mutui - risorse statali) del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite.

4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è pari ad € 2.744.800,00 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata dello stesso.

5. Esso farà carico ai capitoli 87738 e 88738, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sui bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 e sarà finanziato con un limite d'impegno statale previsto a tal fine, dall'art. 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002 e nell'ambito del riparto per l'annualità 2004 prevista a favore della Regione Emilia-Romagna, dal decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2003.

6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 8.

Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere

1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2003 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del servizio bilancio-risorse finanziarie n. 5150 del 20 aprile 2004, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del servizio bilancio-risorse finanziarie n. 5305 del 22 aprile 2004, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'art. 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2004 di cui all'art. 11, comma 3 - residui attivi e passivi, comma 4 - avanzo d'amministrazione applicato al bilancio e comma 5 - giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.

Art. 9.

Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente

1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2004, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in € 2.458.997.880,17.

Art. 10.

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2004-2006 approvato dall'art. 20 della legge regionale n. 29 del 2003, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2004

ERRANI

04R0475

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407039/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 0 0 2 *

€ **1,60**